



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 17/04/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2007, n. 400

Intesa Stato-Regioni del 31 ottobre 2006 per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005 - Decreto Ministero della salute del 12 settembre 2006 - Determinazioni.

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermate dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

- La Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del 31 ottobre 2006, ha sancito l'accordo tra le Regioni e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005 (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 273 del 23.11.2006).
- Detto accordo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2005, che le tariffe per la remunerazione delle predette prestazioni siano incrementate nella misura del 1,9% definita in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno 2005.
- Le prestazioni e le tariffe sono analiticamente indicate in una tabella allegata all'accordo.
- Successivamente al provvedimento d'accordo, il Ministero della salute, con Decreto 12 settembre 2006, "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, ha stabilito, all'art. 5, che
  - le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale sono quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni... il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949), limitatamente alle regioni che abbiano provveduto a recepire con proprio provvedimento i contenuti dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091)
  - a partire dall'entrata in vigore del decreto, gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e superiori alle tariffe massime di cui al comma precedente, restano a carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi con obbligo di comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle stabilite tariffe massime di cui al presente articolo.
- Si rileva che, in riferimento a quanto disposto dal comma 1. dell'art. 5 del predetto D.M. 12.10.2006, l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23

settembre 2004 (repertorio atti n. 2091) è stato recepito da questa Regione con deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 30 maggio 2006.

- Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell'impossibilità per la Regione Puglia di far fronte, con propri fondi alla copertura dai maggiori oneri rivenienti dall'applicazione delle nuove tariffe, si propone di recepire l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 31 ottobre 2006 limitatamente alla sua applicazione per gli anni 2005/6 e, conseguentemente, stabilire che, a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale, da applicare nel territorio della Regione Puglia, siano quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni il 29 aprile 2004 (rep. n. 1949).

## COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio  
Dott. Pasquale Gentile

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di recepire l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del 31 ottobre 2006, per l'erogazione delle prestazioni termali, limitatamente alla sua applicazione per gli anni 2005/06;
2. di stabilire, in forza dell'entrata in vigore del D.M. 12 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 ed in considerazione dell'impossibilità di poter far fronte con i fondi del proprio bilancio alla copertura i previsti maggiori oneri, che dal 28 dicembre 2006, sul territorio della Regione Puglia, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza termale siano quelle stabilite con l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---